

ENPALS

Oggetto: circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 - note esplicative

Sulla interpretazione della circolare n. 21 del 4 giugno 2002 della Direzione Generale ENPALS di Roma, alcuni aspetti, che in modo particolare ci riguardano, non si presentano di facile ed agevole interpretazione.

Dopo aver interpellato direttamente la sede Enpals di Roma, siamo ora in grado di darVi i seguenti chiarimenti:

1) L'articolo 5 della circolare stabilisce che anche per i **cori amatoriali. Bande musicali, ecc.** (compresi quelli non associati alla Feniarco) **non è più richiesto il certificato di agibilità** a condizione che (recita il secondo capoverso) la manifestazione venga svolta a titolo gratuito (senza ingresso a pagamento) ed i coristi (dilettanti/amatori) si esibiscano gratuitamente senza ricevere alcun compenso, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario; ciò significa che la gratuità deve essere riferita esclusivamente alla persona-corista e non al coro, il quale pertanto, essendo un'associazione senza scopo di lucro, può ricevere, per i propri fini istituzionali o quale concorso alle spese della manifestazione, contributi dallo Stato o da Enti Locali, donazioni e sovvenzioni da privati **senza perdere il beneficio dell'esenzione dal certificato Enpals.** Anche nel caso in cui il concerto sia con biglietto di entrata a pagamento ed il cui incasso venga totalmente destinato alla copertura delle spese della manifestazione, ferma restando la condizione che i coristi siano dilettanti-amatori e che si esibiscano gratuitamente senza ricevere alcun compenso o rimborso spese forfetario, non è necessario richiedere il certificato di agibilità Enpals. A questo proposito va ricordato che i dilettanti-amatori, proprio in virtù della loro attività dilettantistica-amatoriale, il cui connotato essenziale è quello della gratuità, non sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità proprio in quanto non vengono ritenuti lavoratori dello spettacolo che sono invece coloro che percepiscono una retribuzione in cambio di una prestazione lavorativa e pagano i contributi in funzione di una futura pensione.

2) Se il coro o la banda, pur essendo una associazione amatoriale e senza scopo di lucro, corrisponde invece compensi o rimborsi spese forfetarie ai propri coristi, diventa "datore di lavoro" ed ha quindi l'obbligo di presentare all'Enpals regolare denuncia (mod. 032/U) per l'iscrizione delle persone occupate, provvedere al versamento dei relativi contributi, presentare, se sottoscritti, i contratti e richiedere il certificato di agibilità. Gli stessi obblighi scattano ovviamente nel caso in cui il coro o la banda amatoriale si avvale della collaborazione di musicisti professionisti (già iscritti all'Enpals) ai quali vengono corrisposti compensi per le loro prestazioni.